

## **DELIBERA N. 705/06/CONS**

Archiviazione per insussistenza della violazione dei procedimenti sanzionatori nn. 27-28-29-30/05/tlc avviati nei confronti della società fastweb mediterranea s.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481

### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 29 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS, del 7 novembre 2001, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" ed in particolare gli articoli 5, comma 3 e 3, comma 3;

VISTI gli atti del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, nn. 27-28-29-30/05/TLC del 24 ottobre 2005 con il quale veniva contestata alla società Fastweb Mediterranea S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via SS Giacomo e Filippo n. 7, l'inosservanza dell'articolo 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 per aver pubblicizzato le numerazioni 892200067, 892200007, 892200005 e 892200083 senza riportare correttamente l'indicazione, nei relativi messaggi pubblicitari, del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta e comprensivo dell'I.V.A., individuando nel funzionario dell'Ufficio contenzioso nelle telecomunicazioni, Francesco Tesauro, il responsabile dei relativi procedimenti;

VISTA la nota registrata al protocollo dell’Autorità, prot. n. 33307/05, in data 12 dicembre 2005, con la quale la società Fastweb Mediterranea S.p.A. ha inviato le proprie controdeduzioni, in particolare sostenendo, in primo luogo, che la responsabilità oggettiva della condotta omissiva è da attribuire in capo ai content providers che erogano il servizio sulle numerazioni sopra riportate. Ciò in quanto solo questi ultimi sono in grado di adempiere adeguatamente al suddetto obbligo poiché solo loro sono a conoscenza della tipologia e delle quantità dei messaggi attraverso i quali l’utente finale è informato del servizio erogato dal content provider sulla numerazione interessata, in secondo luogo, che il disposto di cui all’art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR dev’essere letto anche alla luce della disposizione di cui all’art. 3, comma 3 della medesima delibera laddove pone in capo ai titolari dei diritti d’uso delle numerazioni l’obbligo di informare i content provider “*sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo di tali numerazioni*”, obbligo questo puntualmente soddisfatto all’atto della stipula del contratto di cessione in uso delle numerazioni sopra evidenziate;

RITENUTO al riguardo che, fermo restando il principio generale dell’obbligo di vigilanza e prevenzione gravante sull’operatore titolare dei diritti d’uso delle numerazioni rispetto alla condotta dei suoi aventi causa, e ferma dunque, in generale, la conseguente possibile corresponsabilità del medesimo operatore per le violazioni consumatesi nello svolgimento del servizio interessato, nello specifico la peculiarità della violazione oggetto del procedimento, che riguarda le modalità seguite in concreto per la pubblicità del servizio, non permette di ricondurre l’infrazione alla sfera di vigilanza e prevenzione dovuta dal titolare dei diritti d’uso delle numerazioni, trattandosi di un soggetto al quale nel caso di specie, tenuto anche conto delle deduzioni difensive sopra esposte non può essere mosso alcun rimprovero in termini di negligenza;

CONSIDERATO che con separato provvedimento la responsabilità delle violazioni in questione è stata ascritta integralmente ed in via esclusiva alle società OK s.r.l. e Multi Service s.r.l.;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

### **DELIBERA**

l’archiviazione per insussistenza della violazione dei procedimenti sanzionatori n. 27-28-29-30/05/TLC, avviati a carico della società Fastweb Mediterranea S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2006

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola